

COMUNE DI VIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA (ai sensi del Regolamento Regionale 5/2016)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 3 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- ART. 4 INIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 5 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 6 SUBENTRO NELL'ATTIVITA'
- ART. 7 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 8 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

- ART. 9 TARIFFE
- ART. 10 ORARI

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 11 SANZIONI
- ART. 12 ABUSIVISMO
- ART. 12 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 13 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59;
- dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dal DM 15.10.2015 n. 206;
- dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del r.r. 5/2016.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla legge 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; a coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.).

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

CAPO II : PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 4 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente/direttore tecnico;
- b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.

La SCIA per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.

Il Responsabile del Servizio provvede ad informare:

- a) Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
- b) A.T.S. territorialmente competente.

ART. 5 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITA'

Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 col layout e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

ART. 6 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'

E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione.

Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP mediante "Comunica".

CAPO III : NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 8 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Locale di Igiene-Tipo di Regione Lombardia, adottato dal Comune e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.

Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 5/2016.

CAPO IV : TARIFFE E ORARI

ART. 9 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 10 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali possono essere stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.

ART. 12 - ABUSIVISMO

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza valido titolo abilitante è inflitta la sanzione amministrativa che va da 516 euro a 1032 euro, come disposto dall'art. 12 della legge 1/1990 e successive modifiche.

Il Comune ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

A chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da 516 euro a 2582 euro.

ART. 13 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'attività di estetista può essere sospesa dal Comune per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga per un altro anno in caso di comprovata necessità.
I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.

ART. 14 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.